



COMUNE DI BOBBIO

Provincia di Piacenza

**REGOLAMENTO COMUNALE
PER LA "VALORIZZAZIONE DELLE
ATTIVITÀ AGROALIMENTARI
TRADIZIONALI LOCALI.
ISTITUZIONE DELLA
DENOMINAZIONE COMUNALE
DI ORIGINE - DE.CO."**

(Adottato con deliberazione del C.C. n. 25 in data 31.07.2017)

**REGOLAMENTO COMUNALE PER
“LA VALORIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ AGRO-ALIMENTARI
TRADIZIONALI LOCALI.
ISTITUZIONE DELLA DENOMINAZIONE
COMUNALE DI ORIGINE – DE.CO.”**

INDICE

- Art. 01 – Finalità e ambito di applicazione.
- Art. 02 – Istituzione di un albo comunale.
- Art. 03 – Istituzione del Registro De.CO.
- Art. 04 – Le segnalazioni ai fini della iscrizione nel Registro.
- Art. 05 – Descrizione del marchio.
- Art. 06 – La struttura organizzativa.
- Art. 07 – Utilizzo del marchio De.CO.
- Art. 08 – Le iniziative comunali.
- Art. 09 – Le tutele e le garanzie.
- Art. 10 – Le attività di coordinamento.
- Art. 11 – Promozione di domande di registrazione ufficiale.
- Art. 12 – Istituzione di una speciale Sezione della Biblio-mediateca comunale.
- Art. 13 – Riferimento alle normative statali e regionali.
- Art. 14 – Norme finali.

Articolo 1

Finalità e ambito di applicazione.

1. Il Comune individua, ai sensi dell'art. 3 del T.U. delle leggi sugli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 ed ai sensi dello Statuto, tra i propri fini istituzionali anche, in particolare, promovendo la partecipazione dei cittadini alla vita amministrativa e tutelando anche lo sviluppo delle risorse storico culturali che possono presentarsi attraverso l'assunzione di adeguate iniziative dirette a sostenere ogni forma d'intervento a sostegno del patrimonio di tradizioni, cognizioni ed esperienze relative alle attività agro-alimentari riferite a quei prodotti privi di denominazione e a rischio di estinzione che, per la loro tipicità locale, ed il formidabile elemento di preferenza del consumatore, sono motivo di particolare interesse pubblico e come tali, meritevoli di valorizzazione e conservazione nella memoria storica della comunità locale.
2. Il Comune, a questo riguardo, assume attività che, nel rispetto della legge, comportano l'affermazione sostanziale del principio di cui al precedente comma e la loro attuazione.
3. In particolare l'azione del Comune si manifesta in direzione:
 - a. dell'ambito territoriale entro cui è possibile ottenere la "Denominazione Comunale di Origine" (De.CO) è il territorio del Comune di Bobbio;
 - b. dell'indagine conoscitiva diretta ad individuare l'esistenza di originali e caratteristiche produzioni agro-alimentari locali e loro tradizionali lavorazioni e confezioni che, a motivo della loro rilevanza, siano meritevoli di evidenza pubblica, e di promuoverne la protezione nelle forme previste dalla legge al fine di garantire il mantenimento delle loro qualità attraverso l'istituzione di un albo comunale delle produzioni agro-alimentari locali e di un registro De.CO. (Denominazione Comunale di Origine);
 - c. dell'assunzione, nella fattispecie di prodotti agro-alimentari locali, che a motivo del loro consistere culturale e tradizionale siano meritevoli di riconoscimento protettivo da parte degli organi ufficiali preposti, di iniziative di valorizzazione per le quali il Comune si avvale della struttura organizzativa di cui all'art. 6 del presente Regolamento per gli adempimenti amministrativi previsti dalla legge;
 - d. d'intervenire, mediante forme dirette e/o di coordinamento, in attività di ricerca storica finalizzata alla individuazione di ogni fonte che, per il conseguimento delle finalità di cui al presente articolo ,sia meritevole di attenzione;
 - e. di promuovere o sostenere iniziative esterne favorendo anche attraverso interventi, finanziari, nei limiti delle ricorrenti compatibilità di bilancio, ricercando forme di sponsorizzazione da parte di Enti, soggetti singoli ed associati, pubblici e privati, a favore delle associazioni che abbiano nei loro programmi istituzionali la salvaguardia dei beni culturali e tradizionali nell'ambito delle attività agroalimentari locali e che non abbiano alcun fine di lucro.
 - f. di svolgere un ruolo fondamentale nei processi di marketing territoriale e nel contempo rilanciare sui mercati commerciali ,l'immagine del prodotto attraverso la presenza del Comune per accrescere il senso di appartenenza della sua comunità;
 - g. di rilasciare un marchio De.CO. (Denominazione Comunale di Origine), al fine di attestare l'origine del prodotto nel territorio comunale, la sua composizione (ingredienti, dosi, eventuali tempi di cottura, etc.) e la sua produzione, secondo apposito disciplinare. Il marchio è di esclusiva proprietà comunale.

Articolo 2

Istituzione di un albo comunale.

1. Viene istituito presso la competente struttura comunale di cui all'art.6 un apposito albo in cui vengono e verranno iscritte le segnalazioni relative alle attività e alle produzioni agroalimentari locali che, a motivo delle loro caratteristiche e dell'interesse culturale

dalle stesse destato, sono meritevoli di particolare attenzione, salvaguardia e rilevanza pubblica.

Articolo 3

Istituzione del Registro De.CO.

1. Viene istituito presso la competente struttura organizzativa di cui all'art.5, un apposito registro per tutti i prodotti tipici agro-alimentare locali segnalati e denominati.
2. Il registro verrà predisposto dal servizio Sviluppo economico ed approvato dall'organo esecutivo del comune.

Articolo 4

Le segnalazioni ai fini della iscrizione nel Registro.

1. Le segnalazioni ai fini della iscrizione nel registro De.CO. (Denominazione Comunale di Origine) per tutti i prodotti segnalati e denominati, possono essere fatte da chiunque ritenga di promuoverle.
2. Le istanze per l'attribuzione della De.CO. devono essere corredate da una adeguata e dettagliata documentazione in carta libera, diretta ad evidenziare le peculiari caratteristiche del prodotto, con particolare riferimento alle caratteristiche analitiche e di processo produttivo e comunque, ogni informazione ritenuta utile ai fini dell'iscrizione, compresi eventuali accenni storici.
3. Sulla ammissibilità della iscrizione nel registro della De.CO. si pronuncia una Commissione nominata dalla Giunta. Nella Commissione, in carica per tutto il mandato del Sindaco, sono di norma rappresentati almeno n. 2 esperti del settore commerciale agroalimentare locale e n.1 esperto gastronomico locale. La Commissione è presieduta dal Sindaco con diritto di voto e alla stessa potranno presenziare, con diritto di voto, n. 3 rappresentanti del Comune, due di maggioranza ed uno di minoranza, funge da Segretario il responsabile del procedimento.
4. La commissione, in fase di istruttoria delle domande, anche in base della documentazione a corredo della segnalazione, predisporrà una scheda identificativa del prodotto e delle caratteristiche peculiari, necessaria all'iscrizione nel registro De.CO. ovvero il motivato diniego di iscrizione. La Giunta Comunale, con propria deliberazione, approva la scheda identificativa del prodotto locale e ne dispone l'iscrizione nel registro De.CO.
5. Le iniziative, manifestazioni, attività e connesse produzioni, iscritte e completate dal numero di iscrizione nell'albo possono fregiarsi della scritta De.CO. (Denominazione Comunale di Origine) del presente Regolamento, per tutti i prodotti locali segnalati. La iscrizione nel registro De.CO. avviene a cura del responsabile del procedimento.

Articolo 5

Descrizione del Marchio.

1. Il marchio dei prodotti agro-alimentari con denominazione De.CO, del Comune di Bobbio, di cui alla riproduzione in appendice alle presenti procedure, consiste in un ovale con la scritta in nero della Denominazione Comunale di Origine, lungo la linea superiore perimetrale esterna, da sinistra a destra. Nella parte bassa e centrale, è riportata la scritta Comune di Bobbio, di colore bianco, su sfondo completamente rosso. Sopra alla dicitura Comune di Bobbio è riportato lo stemma del Comune in asse all'ovale. Il resto del logo è rappresentato dalla sede municipale.

Articolo 6

La struttura organizzativa.

1. La struttura organizzativa a cui viene attribuita la competenza in ragione degli adempimenti previsti dal presente regolamento è definita nell'ambito dell'organizzazione dei Settori e Servizi comunali con riferimento al Marketing.
2. Il responsabile della struttura di cui al comma precedente è anche responsabile di tutti i procedimenti previsti dal presente regolamento.

Articolo 7

Utilizzo del marchio De.CO.

1. Il Comune di Bobbio, proprietario del marchio De.CO., può avvalersi dello stesso in ogni occasione in cui ciò sia ritenuto opportuno all'Amministrazione.
2. Chiunque confezioni e commercializzi prodotti agro-alimentari locali iscritti nel registro De.CO. deve presentare istanza, su apposito modello di domanda predisposto dal servizio competente, all'Amministrazione Comunale per ottenere la concessione all'utilizzo del marchio De.CO.
3. Il concessionario che cede a terzi, per la successiva vendita o trasformazione, il prodotto De.CO., deve comunicare al Comune il nominativo dell'acquirente ed il quantitativo del prodotto De.CO. ceduto.
4. Entro 30 giorni dalla presentazione dell'istanza completa in ogni sua parte, il responsabile del procedimento comunica al richiedente il rilascio della concessione, ovvero il diniego motivato della stessa. L'istanza per l'ottenimento della concessione e la concessione stessa sono soggette alle vigenti normative sull'imposta di bollo.
5. Per l'uso non corretto del marchio potrà essere irrogata una sanzione pari ad un minimo di Euro cento fino ad un massimo di Euro cinquecento secondo la discrezionalità dell'ufficio Competente.

Articolo 8

Le iniziative comunali.

1. Il Comune assicura mediante gli strumenti di cui ha la disponibilità la massima divulgazione delle disposizioni previste dal presente regolamento.
2. Il Comune ricerca, ai fini De.CO. (Denominazione Comunale di Origine) sistemi di collaborazione con enti e associazioni particolarmente interessati alla cultura delle attività agro-alimentari locali attraverso tutte le forme associative previste dalla vigente legge sull'ordinamento degli enti locali.
3. Il Comune individua, nel quadro dei propri programmi editoriali, forme di comunicazione pubblica cui affidare ogni utile informazione riferita alla materia trattata dal regolamento, anche attraverso l'Agenzia di marketing territoriale cui aderisce il Comune.

Articolo 9

Le tutele e le garanzie.

1. Il Comune, nei modi e nelle forme consentiti dalla legge, valorizza i diritti e gli interessi pubblici derivanti dalla presenza di espressioni popolari riguardanti le attività agro-alimentari locali, in quanto rappresentanti di un rilevante patrimonio culturale pubblico, strettamente connesso agli interessi che il Comune è tenuto a tutelare e a garantire ai sensi degli artt. 3 e 13 del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al Dlgs 18 agosto 2000 n. 267.

Articolo 10

Le attività di coordinamento.

1. Il Comune, nell'ambito delle iniziative previste dal presente regolamento, attua mediante i propri organi di governo forme di coordinamento rispetto a tutte le organizzazioni economico – culturali che hanno tra i propri fini la cultura delle attività agro-alimentari, riferita esclusivamente alle corrispondenti espressioni locali.

Articolo 11

Promozione di domande di registrazione ufficiale.

1. Il Comune, per propria iniziativa e su proposta di organizzazioni e singoli soggetti interessati o degli organismi di cui ai precedenti articoli, sussistendo le condizioni previste dalla legge, si potrà impegnare a promuovere la presentazione da parte dei soggetti previsti dalla vigente normativa comunitaria, al Ministero delle politiche agricole ed alla Regione della domanda di registrazione ai fini della protezione della denominazione di origine protetta o della indicazione geografica protetta o della attestazione di specificità, dei prodotti agricoli ed alimentari e delle zone di produzione degli stessi.

Articolo 12

Istituzione di una speciale Sezione della Biblio-mediateca comunale.

1. Nell'ambito della Biblioteca comunale, si provvederà ad istituire uno spazio documentale, aperto alla ordinaria prevista consultazione pubblica, dove vengono raccolte e catalogate tutte le pubblicazioni, anche di espressione giornalistica, afferenti alla cultura agroalimentare locale.

Articolo 13

Riferimento alle normative comunitarie, statali e regionali.

1. Le normative di cui al presente regolamento s'ispirano ai principi di cui alle normative comunitarie, statali e regionali vigenti, conseguentemente queste costituiscono un limite, rispetto alle discipline dalle stesse previste, all'applicazione del regolamento in tutte le eventualità di ordine attuativo.

Articolo 14

Norme finali.

1. Per tutto quanto non definito sarà compito del servizio comunale di cui all'art. 6, prendere le decisioni in merito attraverso determina del responsabile preposto.
2. Il presente regolamento entra in vigore al momento in cui la deliberazione consiliare di approvazione diviene esecutiva a norma di legge.